



**INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE**

In persona del legale rappresentante pro tempore

VIA CIRO IL GRANDE - 00144 ROMA

RACCOMANDATA AR

O PEC - ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

OGGETTO : richiesta di rivalutazione del trattamento pensionistico per gli anni 2023-2024 e relativi adeguamenti per gli anni successivi per manifesta incostituzionalità dell'articolo 1, comma 309, della legge 197/2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e successive modifiche

Il sottoscritto

Nome.....Cognome.....

Categoria e numero pensione.....

Nato il a.....

Residente in , Provincia di.....

Indirizzo.....

CAP.....

C.F.....

domiciliato ai fini del presente atto presso lo studio dell'avv. Pietro Frisani in Firenze via Curtatone n. 2 il quale chiede di ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it

PREMESSO CHE

- per l'anno 2023, l'articolo 1, comma 309, della legge 197/2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) ha nuovamente rivisto il meccanismo di perequazione nella seguente misura: per le pensioni di importo **fino a quattro volte** il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100%); per le pensioni di importo **superiore a quattro volte e sino a cinque volte** il trattamento minimo viene riconosciuto l'**85%** dell'adeguamento; per quelle di importo **superiore a cinque volte e sino a sei volte** il minimo l'adeguamento è pari al **53%**; adeguamento che scende al **47%** per i trattamenti pensionistici **tra sei e otto** volte il minimo; al **37%** per i trattamenti superiori **a otto volte e sino a dieci** volte il trattamento minimo Inps; al **32%** per i trattamenti pensionistici di importo **superiore a dieci volte il minimo** Inps;



- anche l'**art. 1, comma 135, della legge 213/2023** ha confermato il predetto blocco, rivedendo ulteriormente il meccanismo di perequazione, riducendo dal 32% al **22%** l'importo della rivalutazione per le pensioni superiori a **dieci volte** il minimo Inps, per l'anno **2024**;
- il prelievo cui è sottoposto il trattamento pensionistico è ulteriormente aggravato dalla formula a "fasce d'importo" rispetto alla precedente a "scaglione", cui consegue che la percentuale di adeguamento si applica sull'intero importo e non solo su quello in eccedenza. Si determina l'aberrante conseguenza per cui con la maggiorazione di un solo centesimo si passa alla fascia successiva con il conseguente abbattimento sull'intero importo;
- le predette norme hanno quindi modificato il meccanismo di perequazione reintroducendo un "blocco perequativo" in evidente contrasto con i principi costituzionali;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 316/2010, n. 70/2015 e n. 234/2020 ha già stigmatizzato la condotta del legislatore diretta alla reiterazione di meccanismi di sospensione di rivalutazione delle pensioni rilevando che: *"la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità"*, e **"ciò anche in considerazione dell'effetto di *"trascinamento"*, che rende sostanzialmente definitiva anche una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, atteso che «[l]e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato»;**
- le norme in questione comportano, unitamente ai precedenti interventi, uno strutturale sistema di lesione dei diritti dei pensionati, determinandone la riduzione del potere di acquisto da oltre dieci anni consecutivi;
- è interesse dello scrivente richiedere ed ottenere l'intera rivalutazione del trattamento pensionistico, oltre interessi maturati e maturandi
- Tutto ciò premesso lo scrivente

INTIMA E DIFFIDA

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T presso la sua sede Via Ciro Il Grande 00144 Roma al pagamento delle somme indebitamente trattenute e comunque non riconosciute con decorrenza gennaio 2023, per le causali di cui in premessa oltre interessi e rivalutazione, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente.

Valga la presente ad ogni effetto di legge, ivi incluso quello di costituzione in mora.

Data.....

X Firma